

ALLEGATO A) AL N. 14133 DI REP. E AL N. 9568 DI RACC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "ACI VENEZIA TOURIST S.R.L.".

SEDE

Articolo 2

La società ha sede legale in Venezia.

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, uffici, negozi, magazzini e rappresentanze anche in altri luoghi, sia in Italia che all'estero.

DURATA

Articolo 3

La durata della società è stabilita a decorrere dalla data della sua legale esistenza fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La società ha per oggetto sociale l'esercizio in Italia e all'estero delle seguenti attività

1) Lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo del turismo internazionale e nazionale mediante:

il noleggio di mezzi di trasporto di ogni tipo quali navi, aerei, eccetera; la rappresentanza di compagnie turistiche e di trasporti sia nazionali che straniere;

l'emissione di biglietti aerei, ferroviari, marittimi, sia in proprio che per conto di terzi vettori;

l'assunzione di quote di capitale in società alberghiere, turistiche, vettrici, eccetera;

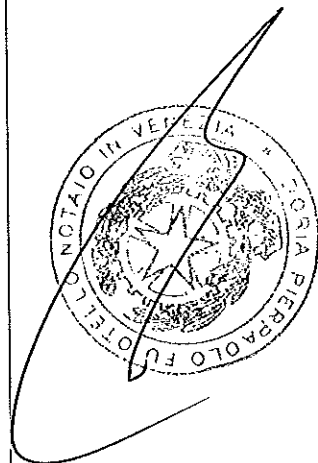
lo svolgimento di qualsiasi operazione rientrante nell'attività turistica in senso lato l'attività di trasporto di persone e cose con ogni tipo di veicolo terrestre, marittimo ed aereo, nonché l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

2) Il trasporto in navigazione lagunare, marittima e fluviale di persone, cose e mezzi per conto proprio e di terzi; nonché la prestazione continuativa periodica ed occasionale di servizi collegati e funzionali rispetto al trasporto;

3) la gestione per conto proprio o di terzi di aree attrezzate destinate a parcheggio o a darsena.

4) Promuovere e favorire lo sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie, in particolare alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci con trasporti intermodali terra-acqua.

La Società potrà organizzare ed esercitare tali attività an-



che in regime di convenzionamento con l'Automobile Club di Venezia.

La società in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, da effettuarsi anche in sede internazionale; può assumere direttamente o indirettamente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia in Italia che all'estero; può prestare garanzie, anche a favore di terzi, nelle forme che di volta in volta saranno ritenute più opportune (avallo, fidejussione, ipoteca, pegno, ecc.); può contrarre mutui con istituti e aziende di credito nonché acquisire beni in leasing.

La società potrà infine compiere tutte quelle operazioni di finanziamento presso i soci, i dipendenti o nell'ambito di gruppi di imprese, che sono consentite ai soggetti non bancari dalle vigenti leggi in materia bancaria e creditizia e che risultino utili o necessarie al perseguimento delle proprie finalità.

DOMICILIO SOCI

Articolo 5

Il domicilio dei soci per ciò che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci se istituito o risultante dal registro delle imprese.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 6

Il capitale sociale è fissato in Euro =10.400,00= (diecimilaquattrocento/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione a norma di quanto previsto dall'articolo 2441, I comma, codice civile ed i diritti di opzione non esercitati dovranno essere riofferti ai soci che hanno esercitato il diritto d'opzione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare nei casi di legge la riduzione del capitale sociale con la medesima maggioranza prevista per l'aumento dello stesso.

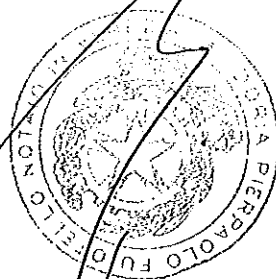
CESSIONE DI QUOTE

Articolo 7

Le quote sociali sono liberamente cedibili, in tutto o solo in parte, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci.

Il socio che intenda alienare tutta o parte della propria quota sociale a titolo oneroso, ha l'obbligo di offrirla in prelazione ad un prezzo equo a tutti gli altri soci che hanno titolo per l'iscrizione nel libro relativo, i quali potranno esercitare detta prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nella società. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

- a) il socio che intende alienare la propria quota (anche mediante conferimento o permuta) deve darne comunicazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico attestante l'entità della quota da alienare, il prezzo, le modalità di pagamento nonché le altre condizioni richieste;
- b) il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico provvede a informare gli altri soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro i successivi 7 (sette) giorni dalla comunicazione di cui al punto a);
- c) gli altri soci comunicheranno al socio offerente la volontà di esercitare il diritto di prelazione e la parte di quota che intendono acquistare, o la richiesta di composizione amichevole di cui al seguente punto e), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma inviati al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico; tali comunicazioni dovranno essere spedite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto b) e resteranno depositate presso la sede sociale affinché l'offerente e gli altri soci possano prenderne visione;
- d) se il diritto di prelazione non viene esercitato in tutto o in parte, gli altri soci hanno diritto ad una ulteriore prelazione sulle quote non acquistate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione; l'esercizio di tale prelazione dovrà essere comunicato con le modalità di cui al punto c) e la comunicazione dovrà pervenire nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel medesimo punto c);
- e) se i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione non concordano con il prezzo o la valutazione o le modalità di pagamento formulate dal socio offerente, ovvero nell'ipotesi in cui il trasferimento non avvenga verso corrispettivo in denaro, il prezzo delle quote stesse dovrà essere amichevolmente rinegoziato tra le parti e, in caso di mancato accordo, si applicherà la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 21 del presente Statuto; la presente composizione amichevole dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla formale richiesta di un socio comunicata con le modalità di cui al precedente punto



c), durante i quali rimarranno sospesi tutti i termini di cui alle precedenti lettere.

Il diritto di prelazione si intenderà decaduto se non sia stato esercitato entro i termini previsti ai punti c) e d).

Ove la prelazione non venga esercitata in modo che l'intera partecipazione offerta sia acquistata dagli altri soci, il socio offerente sarà libero di cedere a terzi la predetta quota, purché a condizioni non più favorevoli rispetto a quelle comunicate ai soci e a condizione che la cessione avvenga entro il termine di =2= (due) mesi dalla scadenza dei termini sopra previsti e abbia ad oggetto l'intera quota o parte di essa offerta ai soci e non optata dagli stessi.

Le alienazioni di quote effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e quindi non potranno essere annotate nel libro soci.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione e di ogni altro diritto che attribuisce la facoltà di acquistare quote della società.

Le precedenti disposizioni sul diritto di prelazione e su quello di opzione non si applicano qualora sia fatta constatare con apposita delibera dell'assemblea ordinaria la rinuncia da parte di tutti i soci o, in alternativa, qualora la suddetta rinuncia da parte di

tutti i soci risulti espressamente nell'atto di cessione delle quote o dei diritti di opzione, o venga resa in forma scritta dai singoli soci.

La costituzione di pegno e usufrutto sulle quote sociali dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Articolo 8

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, con lettera raccomandata o a mano, spedita o consegnata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di tali formalità si considera regolarmente costituita l'assemblea quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci se nominati.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni unità di euro compresa nella sua quota.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci o da terzi mediante delega scritta e con le limitazioni

e le modalità previste dall'art. 2372 codice civile.
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona che verrà designata dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 9

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata entro sei mesi da tale data.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Articolo 10

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge o quando il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico lo ritiene opportuno. La convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà essere fatta senza ritardo quando è obbligatoria ai sensi di legge.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

DELIBERE

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio nel caso di assemblea straordinaria. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti in quanto rappresentano la universalità dei soci.

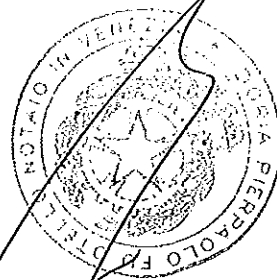
TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - POTERI - RAPPRESENTANZA

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, potrà deliberare la nomina di un consiglio di amministrazione, che in questo caso si compone di tre o di cinque



membri. La delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge e non incorrere in alcuna causa di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

a) In caso di nomina, di consiglio di amministrazione potrà attribuire, nei limiti di legge, deleghe di gestione a favore di un solo amministratore, salva autorizzazione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

b) Il consiglio di amministrazione potrà nominare un Vicepresidente solo in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

c) Non possono essere deliberati gettoni di presenza o premi di risultato, né corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) E' fatto divieto di costituire organi diversi da quelli previsti nelle società a responsabilità limitata (Libro V, Titolo V, Capo II del codice civile).

e) Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato ed essere non soci.

f) In deroga all'art. 2475, comma 3 cod. civ. l'amministrazione non può essere affidata, né disgiuntamente né congiuntamente ai soci.

All'amministratore unico o ai componenti del consiglio d'amministrazione può essere attribuito un ragionevole compenso per l'opera svolta in misura fissa e/o in percentuale degli utili e/o dei ricavi risultanti dal bilancio. Il predetto compenso viene stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 14

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società con riferimento a tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie che per legge o per il presente statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

Al presidente del consiglio di amministrazione o all'ammini-

stratore unico spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi o a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, in qualunque sede e grado, con facoltà di promuovere e revocare azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando a tal fine avvocati e procuratori legali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Nella sua prima riunione il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un presidente se non vi abbia già provveduto l'assemblea o l'atto costitutivo. Esso dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo nomina e di cui è membro.

Articolo 16

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti consentiti dalla legge, delegare le proprie attribuzioni ad un solo consigliere delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

All' amministratore delegato può essere attribuita per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, disgiuntamente e nei limiti della delega conferita, la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore delegato è nominato dal consiglio di amministrazione, dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e può essere revocato in qualunque momento.

Articolo 17

Il presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il consigliere delegato, convoca il consiglio ogni qual volta occorra o convenga oppure quando anche almeno un consigliere faccia formale richiesta per iscritto al presidente, indicandone il motivo.

La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto dai singoli consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di urgenza le convocazioni possono farsi per telegramma, fax o posta elettronica, almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta.

In ogni caso il consiglio di amministrazione può essere validamente riunito senza le anzidette formalità quando siano presenti tutti i consiglieri e il collegio sindacale se nominato.

Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

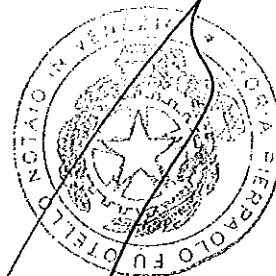
TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 18

L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del



bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

TITOLO VI

BILANCI ED UTILI

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico deve procedere, con criteri di oculata

prudenza ed in osservanza delle norme di legge, alla redazione del bilancio.

Dopo l'approvazione del bilancio annuale da parte dell'assemblea dei soci, dagli utili netti viene prelevata una quota del 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale fino a che questa raggiunga almeno un quinto del capitale sociale. Il rimanente utile, salvo che l'assemblea non disponga di riportarlo in tutto o in parte ai successivi esercizi, o di destinarlo (sempre in tutto od in parte) a speciali riserve, viene ripartito tra i soci in proporzione alle quote che ciascuno possiede.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 20

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 21

Tutte le contestazioni che possono sorgere tra società e soci e fra questi e l'organo amministrativo saranno deferite (nei casi ammessi dalla legge) al giudizio di un arbitro unico il quale giudicherà da amichevole compositore pro bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitro unico, la questione sarà deferita ad un collegio arbitrale

composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro, mentre il terzo arbitro, che assumerà la carica di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato dai primi due. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, questa verrà effettuata dal presidente del Tribunale di Venezia. Sia la nomina dell'arbitro unico che quella, eventuale, del collegio arbitrale, dovrà essere effettuata entro =15= (quindici) giorni dalla richiesta della parte più diligente.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

La società si assume, ai sensi e per il disposto dell'articolo 11, comma 6 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472, il debito per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società, siano essi Amministratori o terzi all'uopo delegati, commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione è valida nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa ai sensi di legge, quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

Articolo 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia.

F.TO GIORGIO CAPUIS

F.TO PIERPAOLO DORIA NOTAIO L.S.

Certifico io sottoscritto Dott. Pierpaolo Doria, Notaio in Venezia che la presente copia è conforme all'originale, munito delle prescritte firme, conservato a raccolta nei miei atti.
Si rilascia ad uso FISCALI AMMINISTRATIVI
Mestre, 27 SETTEMBRE 2017

